

FAQ n. 1

Con riferimento all'Avviso pubblicato sul sito "AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE STRADALE IN CAMPANIA" e in riferimento all'art. 8 Modalità e criteri di valutazione - Criteri/Cofinanziamento e sub criterio " Intervento con progettazione già finanziata a valere su risorse regionali", si chiede se partecipando con Progettazione esecutiva interna validata, si perdano per intero i 20 punti del criterio o si possano equiparare. Tale chiarimento è richiesto in quanto non gravando il costo della Progettazione nel quadro economico, il punteggio assegnato potrebbe essere equiparato agli Enti che invece hanno usufruito del Fondo Regionale.

Risposta

Si rinvia a quanto stabilito all'art. 8 – Modalità e criteri di validazione – dell'Avviso il quale prevede al criterio di “cofinanziamento” punti 20 per gli interventi “... *con progettazione già finanziata a valere su risorse regionali* ...”. In tal caso, si fa riferimento esclusivamente alle progettazioni finanziate dalla Regione Campania. La presentazione di una proposta già dotata di progettazione esecutiva validata è valutata in punti 20 nell'ambito del criterio “Maturità progettuale di ciascuna proposta”.

FAQ n. 2

È possibile partecipare al bando con il progetto generale da € 7.140.000,00, dichiarando di richiederne solo uno stralcio da 3 milioni, e demandando la effettiva redazione dello stralcio all'eventuale esito positivo della graduatoria di ammissione a finanziamento dei lavori?

Risposta

Con riferimento al quesito n. 1, si riporta quanto prescritto all'art. 4 – Destinatari dell'Avviso – il quale al comma 7 recita che “... *gli Enti già beneficiari di un finanziamento a valere sulle risorse regionali per lo sviluppo della progettazione di interventi coerenti con gli obiettivi di cui all'art. 1, potranno partecipare alla selezione candidando esclusivamente, nel numero massimo consentito dal presente articolo, gli interventi la cui progettazione è stata già oggetto di finanziamento. In considerazione del finanziamento massimo assentibile di cui all'art. 3 (€ 3.000.000,00), per gli interventi di importo superiore, la cui progettazione è stata già oggetto di finanziamento, sarà possibile presentare la candidatura per singoli lotti/stralci funzionali* ...”. Inoltre, come stabilito all'art. 8 – Modalità e criteri di valutazione – del medesimo Avviso, “... *le proposte ... a pena di esclusione, dovranno riguardare esclusivamente interventi immediatamente appaltabili* ...”, anche ai sensi dell'art. 44 e dell'art. 225 del D. Lgs. 36/2023, ossia dotati almeno di un progetto di fattibilità tecnico/economica.

FAQ n. 3

Con la presente si chiede di sapere se avendo agli atti di questo Ente un progetto già esecutivo la cui progettazione è stata pagata con un finanziamento statale, si possa considerare acquisita la premialità del cofinanziamento, ovvero affermare di cofinanziare l'intervento con la progettazione e quindi considerare nel quadro economico alla voce spese tecniche per la progettazione l'importo del finanziamento acquisito per il pagamento della progettazione stessa.

Risposta

Si riporta quanto stabilito dall'art. 8 “Modalità e criteri di valutazione”, il quale nell'ambito del criterio “cofinanziamento” prevede l'attribuzione di un massimo di 15 punti in caso di “cofinanziamento” da parte dell'Ente proponente con risorse proprie.

FAQ n. 4

Il quesito a cui si intende ricevere risposta è se nell'ambito del finanziamento massimo richiedibile e concedibile pari a € 3.000.000,00 è possibile ricomprendere due interventi separati e appaltabili singolarmente o anche due interventi separati compresi all'interno dello stesso quadro economico e appaltabili in un'unica procedura.

Risposta

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 dell'Avviso, rubricato Destinatari dell'Avviso, il quale recita "... *in attuazione del principio di riparto territoriale, è possibile presentare il seguente numero massimo di candidature:*

- *n. 1 per Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti ...".*

Alla luce del su richiamato art. 4 e ai sensi di quanto sancito dall'art. 3 "Finanziamento concedibile", è possibile presentare esclusivamente un intervento per un importo massimo di finanziamento pari a € 3.000.000,00.

FAQ n. 5

In riferimento all'Avviso pubblico in oggetto dettagliato, l'Ente intende manifestare interesse al finanziamento, secondo le modalità contenute nell'Avviso stesso, candidando un progetto di lavori di adeguamento, riammagliamentamento, potenziamento e messa in sicurezza di una Strada Provinciale che sviluppa il suo percorso interamente sul territorio comunale dell'Ente proponente.

Il comune proponente sottoscriverà un Accordo di Programma con l'Ente Provincia, competente e gestore della strada interessata dal progetto candidato, la quale delegherà al comune la gestione di tutto l'iter di programmazione e realizzazione dei lavori.

Si chiede se tale progetto, candidato con le modalità sopra descritte, potrà beneficiare dei 5 punti, previsti nella tabella riportata all'art. 8 dell'Avviso pubblico, criterio "Bacino di riferimento dell'intervento – Popolazione residente dell'ente proponente/capofila", sub-criterio "Domanda di partecipazione presentata in forma associata da due o più Comuni".

Si chiede, inoltre, se l'Ente Provincia, stipulando Accordo di Programma con il Comune, al quale delegherà, tutte le fasi di gestione della programmazione e realizzazione dell'intervento, conserverà la possibilità di presentare n. 2 candidature, ai sensi dell'art. 4, dell'Avviso Pubblico.

Risposte

1. Si riporta quanto stabilito all'art. 8 "Modalità e criteri di valutazione" che al criterio "Bacino di riferimento dell'intervento – Popolazione residente dell'ente proponente/capofila" prevede l'assegnazione di punti 5 esclusivamente in caso di "*Domanda di partecipazione presentata in forma associata da due o più Comuni*". In tale subcriterio, non rientra l'accordo stipulato tra un Comune e la Provincia.
2. La presentazione di un progetto da parte del Comune non influisce sulla candidabilità di n. 2 interventi da parte della Provincia.

FAQ n. 6

1. In relazione all'art. 3 – Finanziamento concedibile "... *nell'ambito della dotazione complessiva di cui al precedente art. 2, il finanziamento massimo richiedibile e concedibile è pari a € 3.000.000,00*

ed al 100% del totale dei costi ammissibili sull'operazione, inclusivi di IVA qualora non recuperabile dal beneficiario, per le spese eleggibili a valere sul FSC 2021/2027.

Le domande superiori al massimo assentibile di € 3.000.000,00 saranno escluse e non ammesse alla fase di valutazione di merito, di cui al successivo art. 8 ...”, si richiede chiarimento circa l'importo del progetto candidabile. Nello specifico qualora il quadro economico della progettazione da candidare superasse il valore di e 3.000.000,00 sarebbe candidabile richiedendo il finanziamento per € 3.000.000,00 e coprendo la differenza mediante cofinanziamento comunale.

2. In relazione alla Maturità progettuale di ciascuna proposta di cui all'art. 8 – Modalità e criteri di valutazione” si chiede se sia ritenuta valida la verifica e validazione della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 o si debba provvedere ad aggiornamento della stessa ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023. Si specifica che la progettazione esecutiva candidabile: è stata realizzata ai sensi del D. Lgs. 50/2016; contiene la realizzazione di interventi di tipo strutturale; è stata verificata da soggetto certificato; è stata approvata con determinazione dirigenziale; è stata aggiornata nelle voci di prezzo al Prezzario Regionale 2023; è stata verificata/validata/approvata con determinazione dirigenziale per quanto concerne gli elaborati economici.

Risposte

1. Si riporta a quanto stabilito:
 - all'art. 3 – Finanziamento concedibile il quale ai commi 1 e 2 recita “... *nell'ambito della dotazione complessiva di cui al precedente art. 2, il finanziamento massimo richiedibile e concedibile è pari a € 3.000.000,00 ed al 100% del totale dei costi ammissibili sull'operazione, inclusivi di IVA qualora non recuperabile dal beneficiario, per le spese eleggibili a valere sul FSC 2021/2027. Le domande superiori al massimo assentibile di € 3.000.000,00 saranno escluse e non ammesse alla fase di valutazione di merito, di cui al successivo art. 8 ...”*; pertanto, il limite di € 3.000.000,00 attiene al finanziamento richiesto e non all'importo complessivo dell'intervento candidato.
2. Si riporta a quanto stabilito all'art. 8 Modalità e criteri di valutazione – del medesimo Avviso, il quale cita che “... *le proposte ... a pena di esclusione, dovranno riguardare esclusivamente interventi immediatamente appaltabili ...*”. È rimessa, esclusivamente in capo all'Ente, la verifica della sussistenza della prescritta “appaltabilità” in ordine all'intervento sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

FAQ n. 7

1. Il Comune può presentare una manifestazione d'interesse su una strada di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, previa acquisizione del parere di competenza dell'Ente proprietario?
2. In caso di partecipazione con altri Enti Locali, l'importo massimo concedibile (3 milioni di Euro) è da intendersi cadauno o complessivo?

Risposte

1. Si riporta quanto stabilito all'art. 8 Modalità e criteri di valutazione – del medesimo Avviso, il quale cita che “... *le proposte ... a pena di esclusione, dovranno riguardare esclusivamente interventi immediatamente appaltabili ...*”, anche ai sensi dell'art. 44 e dell'art. 225 del D. Lgs. 36/2023. Alla luce della richiesta “appaltabilità”, per la presentazione dell'intervento, al fine di poter candidare progetti che insistono su strade di competenza/proprietà di altri Enti/Amministrazioni si ritiene necessaria la sussistenza, nell'ambito della procedura di approvazione del progetto, della

specifica autorizzazione/approvazione formale da parte dei medesimi Enti proprietari e/o gestori a realizzare l'intervento.

2. Si riporta quanto stabilito all'art. 3 – Finanziamento concedibile ai commi 1 e 2 il quale recita che *“... il finanziamento massimo richiedibile e concedibile è pari a € 3.000.000,00 ed al 100% del totale dei costi ammissibili sull'operazione, inclusivi di IVA qualora non recuperabile dal beneficiario, per le spese eleggibili a valere sul FSC 2021/2027. Le domande superiori al massimo assentibile di € 3.000.000,00 saranno escluse e non ammesse alla fase di valutazione di merito, di cui al successivo art. 8 ...”*. Atteso che l'Associazione tra Comuni può candidare un unico intervento, l'importo massimo del finanziamento che potrà essere richiesto ammonta a € 3.000.000,00.

FAQ n. 8

I ribassi d'asta potranno essere utilizzati per interventi di completamento/aggiuntivi nell'ambito dello stesso tratto stradale oggetto di finanziamento?

Risposta

Il quesito attiene ad aspetti inerenti alla realizzazione dell'intervento e non alla fase di selezione dello stesso.

Come specificato nell'Avviso la selezione è avviata, in ottica di efficientamento e accelerazione delle procedure di competenza della Regione, *“... nelle more della definizione dell'Accordo per la Coesione tra Regione e Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e della conseguente assegnazione formale delle risorse necessarie alla sua attuazione da parte del CIPESS ...”*. A tali atti occorrerà rifarsi per quanto riguarda la specifica disciplina del finanziamento eventualmente assegnato.

FAQ n. 9

1. Un Comune in forma singola o associata può richiedere di partecipare per una strada regionale per il tratto di propria competenza?
2. Un Comune in forma singola o associata può richiedere di partecipare per una strada provinciale per il tratto di propria competenza?
3. Un Comune in forma singola o associata può richiedere di partecipare per una strada comunale per il tratto di propria competenza?

Risposta

Si riporta a quanto stabilito all'art. 8 Modalità e criteri di valutazione – del medesimo Avviso, il quale cita che *“... le proposte ... a pena di esclusione, dovranno riguardare esclusivamente interventi **immediatamente appaltabili** ...”*, anche ai sensi dell'art. 44 e dell'art. 225 del D. Lgs. 36/2023. Alla luce della richiesta “appaltabilità”, per la presentazione dell'intervento, al fine di poter candidare progetti che insistono su strade di competenza/proprietà di altri Enti/Amministrazioni si ritiene necessaria la sussistenza, nell'ambito della procedura di approvazione del progetto, della specifica autorizzazione/approvazione formale da parte dei medesimi Enti proprietari e/o gestori a realizzare l'intervento.

FAQ n. 10

Il progetto può prevedere interventi su strade che non siano di proprietà comunale?

Risposta

Si riporta quanto stabilito all'art. 8 Modalità e criteri di valutazione – del medesimo Avviso, il quale cita che “... le proposte ... a pena di esclusione, dovranno riguardare esclusivamente interventi **immediatamente appaltabili** ...”, anche ai sensi dell'art. 44 e dell'art. 225 del D. Lgs. 36/2023.

Alla luce della richiesta “appaltabilità”, per la presentazione dell'intervento, al fine di poter candidare progetti che insistono su strade di competenza/proprietà di altri Enti/Amministrazioni si ritiene necessaria la sussistenza, nell'ambito della procedura di approvazione del progetto, della specifica autorizzazione/approvazione formale da parte dei medesimi Enti proprietari e/o gestori a realizzare l'intervento.

FAQ n. 11

Con riferimento all'"AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE STRADALE IN CAMPANIA", con la presente si chiede il seguente chiarimento: è possibile presentare un progetto di importo superiore ai € 3.000.000,00 richiedendo un finanziamento di € 3.000.000,00 e la quota restante inserirla come cofinanziamento? Oppure il progetto unito al cofinanziamento deve avere un importo massimo di € 3.000.000,00?

Risposta

Si riporta a quanto stabilito all'art. 3 – Finanziamento concedibile, il quale ai commi 1 e 2 recita “... il finanziamento massimo richiedibile e concedibile è pari a € 3.000.000,00 ed al 100% del totale dei costi ammissibili sull'operazione, inclusivi di IVA qualora non recuperabile dal beneficiario, per le spese eleggibili a valere sul FSC 2021/2027. Le domande superiori al massimo assentibile di € 3.000.000,00 saranno escluse e non ammesse alla fase di valutazione di merito, di cui al successivo art. 8 ...”; pertanto, il limite di € 3.000.000,00 attiene al finanziamento richiesto e non all'importo complessivo dell'intervento candidato.

FAQ n. 12

1. Se la progettazione esecutiva finanziata a questa amministrazione dal Ministero dell'Interno, nell'ambito dell'avviso “per manifestazioni di interesse al contributo erariale per spesa di progettazione relativa a intervento di messa in sicurezza strade” consente il conseguimento del punteggio così come risulta per le progettazioni a finanziamento regionale.
2. Se relativamente gli oneri incentivanti, spese per pubblicità di gara e oneri di scarica sono ammessi e in caso affermativo se è possibile inserirle tra le spese generali.

Risposte

1. Il punteggio pari a 20 di cui all'art. 8 – Modalità e criteri di valutazione per il criterio “Cofinanziamento” è previsto esclusivamente in favore di un “... intervento con progettazione già finanziata a valere su risorse regionali ...”.
2. Il Quadro Economico dovrà contenere tutte le voci di spesa previste per la realizzazione dell'intervento, così come previsto nel progetto esecutivo, di cui costituisce parte integrante. L'ammissibilità al finanziamento delle voci di spesa elencate, invece, attiene ad aspetti inerenti alla realizzazione dell'intervento e non alla fase di selezione dello stesso. Come specificato

nell'Avviso la selezione è avviata, in ottica di efficientamento e accelerazione delle procedure di competenza della Regione, “... nelle more della definizione dell'Accordo per la Coesione tra Regione e Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e della conseguente assegnazione formale delle risorse necessarie alla sua attuazione da parte del CIPRESS ...”. A tali atti occorrerà rifarsi per quanto riguarda la specifica disciplina del finanziamento eventualmente assegnato.

FAQ n. 13

Con riferimento alla procedura telematica di presentazione delle candidature per l'Avviso pubblico inerente al completamento del programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania, si chiede di chiarire le modalità più idonee per consentire ai Comuni l'eventuale azione di ritiro della candidatura e di riproposizione di diversa istanza di finanziamento.

Risposta

Risposta

Per presentare una nuova candidatura che annulli e sostituisca quella precedentemente inoltrata, come specificato da ACaMIR, l'ente interessato dovrà trasmettere formale richiesta di annullamento della domanda già presentata in piattaforma, inviando la comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo acam@pec.acam-campania.it. ACaMIR provvederà alla cancellazione della candidatura, dandone comunicazione formale all'ente richiedente.

FAQ N. 14

In riferimento all'Avviso in oggetto, due Comuni facenti parte di un'Unione di Comuni già dotati di una progettazione esecutiva stralcio scaturente da una progettazione generale già finanziata a valere su risorse regionali, chiedono quanto segue:

1. Il progetto esecutivo (stralcio) dei due comuni può beneficiare dei punteggi previsti dal criterio “cofinanziamento (20 punti per presenza progettazione già finanziata)” e dal criterio “Bacino di riferimento (5 punti per partecipazione di due comuni)” previsti nell'Avviso?
2. Il progetto esecutivo (stralcio) dei due comuni presenta per la maggior parte (70% dei lavori totali) degli interventi riferiti alla viabilità per adeguamento, potenziamento e completamento della rete stradale comprensoriale esistente e per una restante parte (30% dei lavori totali) un intervento strettamente necessario per risolvere criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza di un nodo urbano presente lungo una Strada Statale, ovvero la realizzazione di un parcheggio a raso ed a servizio della Strada Statale, costituito da struttura in c.a. su due livelli per superamento dislivelli orografici esistenti (con realizzazione di diversi posti auto al livello della strada statale e di ulteriori posti auto al livello sottostante accessibili da altra area/strada pubblica) (opera peraltro già presente nella progettazione generale già finanziata all'Unione): è ammissibile l'inserimento nella progettazione da candidare della realizzazione di detto parcheggio rispetto alle finalità dell'Avviso?
3. Il progetto esecutivo (stralcio) dei due comuni, considerato che alcune opere stradali sono state già realizzate da un Comune per esigenze di sicurezza e di viabilità nei diversi anni trascorsi dalla progettazione generale finanziata ad oggi, può presentare degli interventi riferiti alla viabilità stradale comprensoriale esistente in sostituzione ad alcuni interventi previsti nella progettazione generale finanziata ed ormai già realizzati?
4. La stessa progettazione esecutiva generale già finanziata può essere oggetto dello stesso beneficio, previsto nell'Avviso, dei punteggi annunciati dal criterio “Cofinanziamento (20 punti per

presenza progettazione già finanziata)” e dal criterio “Bacino di riferimento dell’intervento (5 punti per partecipazione di due comuni)”, relativamente agli stralci di altre coppie di Comuni della stessa Unione?

5. È ammissibile l’inserimento nella progettazione da candidare la realizzazione di un percorso pedonale mediante la realizzazione di una scala mobile con rampe di raccordo?

Risposte

1. Si richiama l’art. 4 “destinatari dell’Avviso” che al comma 7 stabilisce che “... *gli Enti già beneficiari di un finanziamento a valere sulle risorse regionali per lo sviluppo della progettazione di interventi coerenti con gli obiettivi di cui all’art. 1, potranno partecipare alla selezione candidando esclusivamente, nel numero massimo consentito dal presente articolo, gli interventi la cui progettazione è stata già oggetto di finanziamento. In considerazione del finanziamento massimo assentibile di cui all’art. 3 (€ 3.000.000,00), per gli interventi di importo superiore, la cui progettazione è stata già oggetto di finanziamento, sarà possibile presentare la candidatura per singoli lotti/stralci funzionali ...*”. Lo stesso art. 4, al comma 8, prevede espressamente che in caso di intervento la cui progettazione è stata oggetto di finanziamento già ad associazione di Comuni “*la candidatura dovrà essere presentata dalla medesima associazione già beneficiaria del precedente finanziamento per i servizi di progettazione ...*”.

L’art. 8 “Modalità e criteri di valutazione” – *Bacino di riferimento dell’intervento – Popolazione residente dell’ente proponente/capofila* – prevede l’attribuzione di n. 5 punti per la domanda di partecipazione presentata in forma associata da due o più Comuni.

Ai sensi del medesimo art. 8 – *Cofinanziamento* – un intervento con progettazione già finanziata a valere su risorse regionali beneficia di punti 20.

2. Il quesito non attiene ad aspetti inerenti alla partecipazione alla procedura di selezione di cui all’Avviso in argomento. Ogni considerazione nel merito dell’intervento candidato e sulla sua coerenza con le finalità dell’Avviso è rimessa alla competente Commissione in fase di valutazione delle candidature di cui alle domande ammesse.
3. Si ribadisce quanto già esplicitato al punto 1: “... *gli Enti già beneficiari di un finanziamento a valere sulle risorse regionali per lo sviluppo della progettazione possono partecipare alla selezione candidando esclusivamente, l’intervento la cui progettazione è stata già oggetto di finanziamento; solo in caso di intervento di importo superiore al massimo assentibile quale finanziamento, è possibile presentare la candidatura di un lotto o stralcio funzionale ...*”.

L’intervento candidato deve essere obbligatoriamente il medesimo la cui progettazione è stata finanziata a valere su fondi in dotazione alla Regione.

4. Qualora altri Comuni facenti parte dell’Unione beneficiaria del finanziamento della progettazione generale presentino alla selezione stralci funzionali della stessa e conformi alla progettazione medesima, al solo fine di rispettare il vincolo dell’importo massimo di € 3.000.000,00, potranno beneficiare del punteggio (punti 5) relativo alla partecipazione in forma associata.

Atteso che il punteggio prescritto nell’Avviso nell’ambito del criterio del cofinanziamento, è circoscritto al caso di “Intervento con progettazione già finanziata a valere su risorse regionali”, in caso di presentazione di più stralci della progettazione generale da parte di diversi Comuni, il punteggio in questione sarà assegnato esclusivamente al primo intervento in ordine cronologico di arrivo.

5. Si veda il punto 2.

FAQ n. 15

L'Ente proponente ha affidato i servizi tecnici di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (quest'ultimo oggetto di candidatura); le relative spese sono sostenute con fondi di bilancio comunale e, pertanto, non sono incluse nel QE di progetto: ai fini dell'ottenimento del punteggio di cui al criterio "cofinanziamento", è sufficiente dichiarare tale importo a carico dell'Ente al punto 14 della "Scheda sintetica dell'intervento" Allegato 2 all'Avviso oppure è necessario rimodulare il quadro economico di progetto dell'intervento da candidare, inserendovi anche le spese tecniche in argomento?

Risposta

A norma dell'art. 41, comma 10, del D. Lgs. 33/2023 "*... gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, ... sono inclusi nel quadro economico dell'intervento ...*".

Il quadro economico dell'intervento, parte integrante del relativo progetto, pertanto, deve includere anche le spese per i servizi tecnici di verifica, anche se a carico dell'Ente proponente quale cofinanziamento.

FAQ N. 16

In riferimento all'avviso pubblico per manifestazione di interesse "Completamento del programma per la messa in sicurezza e il riaménagement della rete stradale in Campania", premesso che il Comune intende partecipare in forma associata con altro Comune candidando una proposta progettuale condivisa, si chiede:

1. Se alla documentazione da presentare (di cui all'art. 6 comma c dell'Avviso), oltre al provvedimento di approvazione del progetto da parte del comune capofila deve essere allegato anche il provvedimento di presa d'atto del progetto da parte del comune associato;
2. Se l'Accordo di collaborazione/Protocollo d'Intesa sottoscritto dai Comuni associati (di cui all'art. 6 comma d) deve essere preliminarmente approvato con deliberazione di Giunta Comunale oppure di Consiglio Comunale.

Risposta

1. Si richiama l'art. 6 dell'Avviso il quale, tra la documentazione da presentare mediante la piattaforma dedicata, elenca alla lettera c) del primo comma il "*... provvedimento/i di approvazione del progetto (progetto esecutivo/progetto definitivo/progetto di fattibilità tecnico economica, in base alla disponibilità) corredato da validazione, da parte dell'ente/capofila proponente ...*"; non è incluso nell'elenco, invece, il provvedimento di approvazione del medesimo progetto da parte degli altri Comuni costituenti l'Associazione.
2. Il medesimo art. 6, alla lettera d) del primo comma, prescrive la trasmissione "*... in caso di candidatura in forma associata, (del)l'Accordo di collaborazione/Protocollo d'intesa sottoscritto da tutti i Comuni associati, con il quale si concorda la candidatura comune dell'intervento, esponendo le motivazioni dell'associazione, e si individua il Comune capofila che attuerà l'intervento stesso ...*". Non è richiesta la presentazione del provvedimento di approvazione, da parte dell'organo competente in base al vigente ordinamento degli Enti Locali, del citato Protocollo/Accordo di collaborazione da parte dei Comuni associati.

FAQ N. 17

Un Comune chiede di sapere se, ai sensi delle disposizioni di cui all'Avviso, possa candidare solo l'intervento per il quale è stata già finanziata la progettazione (con valore complessivo dell'intervento significativamente inferiore alla soglia prevista) o se, pur candidando il detto intervento, possa integrarlo con la previsione di ulteriori interventi, anche eventualmente in forma associata con altri comuni e funzionalmente collegati, sino al raggiungimento della soglia massima finanziabile.

Risposta

Si richiama l'art. 4 "destinatari dell'Avviso" che al comma 2 prescrive che "*... è possibile presentare il seguente numero massimo di candidature: n. 1 per Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti ...*" e al comma 7 stabilisce che "*... gli Enti già beneficiari di un finanziamento a valere sulle risorse regionali per lo sviluppo della progettazione di interventi coerenti con gli obiettivi di cui all'art. 1, potranno partecipare alla selezione candidando esclusivamente, nel numero massimo consentito dal presente articolo, gli interventi la cui progettazione è stata già oggetto di finanziamento ...*".

In base al combinato disposto dei commi dell'articolo richiamato, è necessario presentare quale unica candidatura l'intervento la cui progettazione è stata finanziata dalla Regione, anche se di importo inferiore al massimo concedibile.

FAQ N. 18

Il Comune, capofila di un partenariato del progetto di completamento di una strada ha partecipato all'avviso pubblico 2018 per il finanziamento della progettazione del 1° lotto per il completamento della strada. Con il primo lotto funzionale è stato assegnato il finanziamento per la progettazione che interessa solo il territorio di n. 2 comuni componenti il partenariato e non il territorio del comune capofila.

Per quanto sopra, si chiede se il comune capofila possa autonomamente partecipare all'avviso pubblico candidando un intervento stradale comunale che si riamaglia con il 1° lotto della strada la cui progettazione è stata finanziata o altra strada di collegamento con uno dei comuni confinanti della predetta rete.

Risposta

Si richiama l'art. 4 "destinatari dell'Avviso" che al comma 7 stabilisce che "*... gli Enti già beneficiari di un finanziamento a valere sulle risorse regionali per lo sviluppo della progettazione di interventi coerenti con gli obiettivi di cui all'art. 1, potranno partecipare alla selezione candidando esclusivamente, nel numero massimo consentito dal presente articolo, gli interventi la cui progettazione è stata già oggetto di finanziamento. In considerazione del finanziamento massimo assentibile di cui all'art. 3 (€ 3.000.000,00), per gli interventi di importo superiore, la cui progettazione è stata già oggetto di finanziamento, sarà possibile presentare la candidatura per singoli lotti/stralci funzionali ...*". Lo stesso art. 4, al comma 8, prevede espressamente che in caso di intervento la cui progettazione è stata oggetto di finanziamento già ad associazione di Comuni "*... la candidatura dovrà essere presentata dalla medesima associazione già beneficiaria del precedente finanziamento per i servizi di progettazione ...*". Nel caso di specie, pertanto, la candidatura dovrà essere presentata dall'associazione di quei comuni che hanno beneficiato della progettazione del primo lotto per il completamento della strada in questione.

Il comune capofila, che non ha beneficiato della progettazione finanziata e non è coinvolto nella realizzazione dell'intervento progettato, potrà presentare una propria autonoma candidatura secondo le prescrizioni dell'Avviso.

FAQ N. 19

Si chiede se un Comune superiore ai 100.000 abitanti può presentare due distinte candidature per un importo fino a € 3.000.000,00 di finanziamento ciascuna, oppure se la somma dei due interventi deve rientrare in tale massimale.

Risposta

Si richiamano l'art. 3 "Finanziamento concedibile" che al comma 1 stabilisce che "... nell'ambito della dotazione complessiva di cui al precedente art. 2, il finanziamento massimo richiedibile e concedibile è pari a € 3.000.000,00 ed al 100% del totale dei costi ammissibili sull'operazione ..." e l'art. 4 "destinatari dell'Avviso" che al comma 2 stabilisce che "... in attuazione del principio di riparto territoriale, è possibile presentare il seguente numero massimo di candidature:

- n. 1 per Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;
- n. 2 per le Province, la Città Metropolitana di Napoli ed i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ...".

Pertanto, il comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti può presentare n. 2 candidature e per ciascuna di esse l'importo massimo richiedibile del finanziamento è pari a € 3.000.000,00.

FAQ N. 20

Il Comune A, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, ha autorizzato il Comune B, che partecipa all'avviso in forma singola, a realizzare un intervento su un tratto di strada di sua proprietà.

Il Comune A può candidare al finanziamento un altro progetto per un tratto di strada diverso da quello proposto dal Comune B?

Risposta

Premesso che di regola ciascun Ente è competente a intervenire nell'ambito del proprio territorio, si riporta a quanto stabilito all'art. 8 "Modalità e criteri di valutazione" dell'Avviso, il quale recita: "... le proposte ... a pena di esclusione, dovranno riguardare esclusivamente interventi **immediatamente appaltabili** ...". Al fine di candidare progetti che insistono su strade di competenza/proprietà di altri Enti/Amministrazioni si ritiene necessaria la sussistenza, nell'ambito della procedura di approvazione del progetto, della specifica autorizzazione/approvazione formale da parte dei medesimi Enti proprietari e gestori a realizzare l'intervento.

FAQ N. 21

Una Unione di Comuni ha beneficiato del finanziamento della progettazione di un intervento a valere sul Programma Operativo Complementare Regione Campania 2014/2020 – linea Azione "Rigenerazione Urbana Azione Operativa Fondo Rotazione per la Progettazione degli Enti Locali".

Atteso che ciascun comune facente parte dell'Unione intende candidare autonomamente un proprio intervento con programmazione immediatamente appaltabile, si chiede se a ognuno di essi potrà essere attribuito il punteggio di punti 20 per "Intervento con progettazione già finanziata a valere sulle risorse regionali" così come previsto dall'art. 8 dell'avviso.

Risposta

Si veda la risposta alla FAQ n. 14, punto n. 4

FAQ N. 22

1. Il comune capofila di un'associazione beneficiaria del finanziamento della progettazione di un intervento può presentare il progetto come comune singolo sull'intero tratto di strada?
2. Nel caso in cui il punto 1. fosse affermativo, il comune capofila (che presenta il progetto come comune singolo) perderebbe i 5 punti per l'aggregazione?
3. Qualora il Comune capofila volesse presentare la progettazione almeno su un primo lotto, che potrebbe coinvolgere marginalmente solo un comune aggregato (circa 200mq), il comune aggregato che non intende partecipare al progetto può presentare un diverso progetto da solo o con diverse aggregazioni?

Risposta

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 dell'Avviso, rubricato "Destinatari dell'Avviso", il quale recita "... *gli Enti già beneficiari di un finanziamento a valere sulle risorse regionali per lo sviluppo della progettazione ... potranno partecipare alla selezione candidando esclusivamente ... gli interventi la cui progettazione è stata già oggetto di finanziamento ...*" e "... *il Comune già beneficiario di un finanziamento ... può partecipare esclusivamente in forma singola, fatti salvi i casi di interventi la cui progettazione è stata oggetto di finanziamento già ad associazione di Comuni: in tal caso la candidatura dovrà essere presentata dalla medesima associazione già beneficiaria del precedente finanziamento per i servizi di progettazione ...*". L'art. 4 prevede, inoltre, la possibilità per gli interventi, la cui progettazione è stata finanziata dalla regione, di importo complessivo superiore ad € 3.000.000,00, che sia presentata la candidatura per un lotto/stralcio funzionale, la cui realizzazione abbia un costo contenuto entro il limite massimo previsto dall'Avviso (3M€).

Nel caso il Comune abbia beneficiato di un finanziamento per la progettazione in associazione con altro/i Comune/i, è possibile presentare la candidatura in forma singola, anziché associata, esclusivamente se l'intervento che si intende candidare, verosimilmente nella forma di uno stralcio di quello progettato con fondi regionali, prevede la realizzazione di opere unicamente nel territorio del comune proponente.

La candidatura in forma singola, nel caso sopra prospettato, determina, naturalmente, l'inapplicabilità dell'attribuzione del punteggio riservato alla presentazione di domanda in forma associata.

Qualora lo stralcio/lotto funzionale dell'intervento candidato non contempli l'esecuzione di opere in uno o più Comuni già parte dell'Associazione, questo/i ultimo/i potrà/anno partecipare presentando una propria autonoma candidatura, in forma singola o associata con altri Enti.

FAQ N. 23

Il Comune, come capofila di un'associazione di comuni, è stato beneficiario del finanziamento della progettazione di un intervento il cui importo supera il finanziamento richiedibile sull'Avviso in argomento. È possibile candidare alla procedura uno stralcio funzionale dell'intervento, la cui progettazione è stata finanziata da risorse regionali, riguardante esclusivamente il territorio comunale, consentendo agli altri comuni associati di candidare autonomamente altri interventi?

Risposta

Si rimanda a quanto stabilito dall'art. 4 "Destinatari dell'Avviso" che, al comma 7 recita che "... *gli Enti già beneficiari di un finanziamento a valere sulle risorse regionali per lo sviluppo della progettazione di interventi coerenti con gli obiettivi di cui all'art. 1, potranno partecipare alla selezione candidando **esclusivamente**, nel numero massimo consentito dal presente articolo, gli interventi la cui progettazione è stata già oggetto di finanziamento ...*"

In considerazione del finanziamento massimo assentibile di cui all'art. 3 dell'Avviso (€ 3.000.000,00), *"... per gli interventi di importo superiore, la cui progettazione è stata già oggetto di finanziamento, sarà possibile presentare la candidatura per singoli lotti/stralci funzionali ..."*.

Pertanto, qualora lo stralcio/lotto riguardasse un tratto stradale nel territorio di un solo Comune, la candidatura per l'importo massimo richiedibile potrà essere presentata dal comune effettivamente beneficiario dell'opera.

Si veda in proposito anche la risposta alla FAQ n. 22

FAQ N. 24

Le Comunità Montane possono candidare, quali Enti capofila in forma associata con i Comuni interessati, a seguito di sottoscrizione di specifico protocollo di intesa, progetti per la realizzazione di interventi di cui all'avviso di che trattasi?

Risposta

Si richiama in proposito l'art. 4 "Destinatari dell'Avviso", il quale al comma 1 precisa: *"... la partecipazione al presente Avviso è riservata ai Comuni campani, sia in forma singola sia in forma associata, alle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno ed alla Città metropolitana di Napoli ..."*

Le Comunità Montane non sono annoverate nell'elenco dei soggetti ammessi a partecipare.

FAQ N. 25

In caso di partecipazione in forma associata di due o più comuni:

1. gli interventi proposti devono essere in prosecuzione del medesimo tratto stradale oppure possono riguardare assi viari non contigui e/o collegati mediante viabilità non di competenza comunale e non interessata dagli interventi?
2. il progetto deve essere unico o ogni comune associato redige un proprio progetto? E in tal caso la validazione viene redatta dal comune capofila?

Risposta

Premesso che ogni considerazione nel merito dello sviluppo dell'intervento candidato e della sua coerenza con le finalità dell'Avviso è rimessa alla competente Commissione in fase di valutazione delle candidature di cui alle domande ammesse, l'Avviso prevede la partecipazione in forma associata in caso di interventi che perseguano finalità ed obiettivi di adeguamento, messa in sicurezza, rifunionalizzazione, miglioramento della circolazione, ecc., comuni agli Enti aderenti all'Associazione. Infatti, ai fini della presentazione della candidatura è prescritta la produzione dell'Accordo di Collaborazione/Protocollo di intesa, sottoscritto dai Comuni associati, nel quale, tra l'altro, occorre siano esposte le motivazioni alla base dell'associazione e della candidatura avanzata in tale forma. Pertanto, le opere incluse nell'intervento candidato dovranno essere parte di un unico progetto da realizzare nel perseguimento dell'obiettivo comune e condiviso prefissosi dall'Associazione ed in coerenza con le finalità dell'avviso e della destinazione delle risorse con lo stesso stanziate. È, dunque, richiesta una coerenza interna all'intervento secondo le specifiche finalità con lo stesso perseguite.

Come disposto dall'art. 4 – Destinatari dell'Avviso, in caso di aggregazioni tra Comuni, la candidatura deve essere presentata dal soggetto individuato quale Capofila proponente, il quale sarà il Soggetto Attuatore dell'intervento ed unico referente nei confronti dell'Amministrazione regionale. L'intervento da candidare, dunque, è uno ed unico, sebbene interessante il territorio dei più comuni associati, i quali, naturalmente, avranno tutti approvato il progetto medesimo.

Per quanto concerne la validazione della progettazione, si rinvia alla disciplina dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023.

FAQ N. 26

1. Nell'ambito del finanziamento massimo richiedibile e concedibile pari a € 3.000.000,00 è possibile, **nell'unica istanza proposta**, prevedere un unico intervento anche **su più strade non contigue**?
2. In caso di esito positivo, è possibile procedere, previa distinzione dei quadri economici relativi alla singola strada interessata, ad appalti separati per ogni singola strada?

Risposte

1. Il quesito non attiene ad aspetti inerenti alla procedura di selezione di cui all'Avviso in argomento. Ogni considerazione nel merito dell'intervento candidato e sulla sua coerenza interna e con le finalità dell'Avviso è rimessa alla competente Commissione in fase di valutazione delle candidature di cui alle domande ammesse.
2. Il progetto, la cui realizzazione si candida alla procedura selettiva, è unico e, pertanto, unico il relativo quadro economico. In ordine alle modalità di realizzazione dell'opera, si rinvia alla disciplina del vigente codice dei contratti pubblici.

FAQ N. 27

1. È possibile effettuare lavori su tratti di strade non contigue con il comune partecipante?
2. Quale deve essere l'incidenza massima dei costi per i lavori dei sottoservizi rispetto al totale del finanziamento?

Risposte

1. Si veda la risposta alla FAQ n. 25
2. Si rinvia a quanto prescritto all'art. 1 recante "Oggetto e finalità dell'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse", il quale elenca le tipologie di interventi finanziabili. Ogni considerazione nel merito dell'intervento candidato e sulla sua coerenza con le finalità dell'Avviso è rimessa alla competente Commissione in fase di valutazione delle candidature di cui alle domande ammesse.

Eventuali lavori sui sottoservizi, inclusi nell'intervento che si intende proporre, non dovranno influire sulla coerenza dell'opera candidata con le finalità prescritte dall'Avviso che, si rammenta, prescrive quale oggetto dell'intervento:

- l'adeguamento e la razionalizzazione della rete stradale, al fine di risolvere criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza dei nodi urbani, superando strozzature e colli di bottiglia;
- il potenziamento dei punti di accesso alle reti viarie principali, a strutture che erogano pubblici servizi e/o a siti di interesse culturale e/o turistico;
- il completamento, il riammagliamentamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità interferite dai corridoi di trasporto di rilevanza nazionale;
- la risoluzione delle criticità strutturali, con particolare riferimento alla vetustà delle opere d'arte principali, riscontrata attraverso studi e verifiche sulla stabilità statica e sismica del patrimonio infrastrutturale, con particolare riguardo ad alcuni itinerari oggetto di fenomeni di ammaloramento infrastrutturale;

- la promozione e l'applicazione di misure volte ad assicurare la sicurezza stradale e la conseguente riduzione dell'incidentalità, attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete, in linea con il decreto legislativo n. 35/2011 ss.mm.ii. sulla gestione della sicurezza stradale;
- il miglioramento delle condizioni di circolazione e la conseguente riduzione dell'incidentalità nonché la messa in sicurezza della rete stradale da frane e rischio idraulico, al fine di evitare interruzioni del servizio;
- il completamento di itinerari già programmati.

FAQ n. 28

Considerato che il Comune è beneficiario in forma singola di un contributo regionale per i **“servizi di progettazione dell'intervento ...”** concesso con l'art. 48, comma 1, della L.R. 18/2022 e successivo DDRC n. 491 della D.G. 5018 del 04.12.2023, ai fini della candidatura al “Bando Strade” dell'intervento di che trattasi da parte del Comune in forma singola, in considerazione della particolarità dell'intervento specifico di riammagliamento della rete stradale che materialmente interessa un asse viario ricadente parzialmente nel territorio del Comune proponente e per la maggiore estensione nel territorio di altro Comune, SI CHIEDE di poter indicare, quale bacino di riferimento dell'intervento, la popolazione residente nei due comuni collegati dalla rete stradale riammagliata, tenuto conto che i beneficiari “effettivi” dell'intervento saranno i cittadini di entrambi i comuni.

Risposta

L' Art. 8 dell'Avviso annovera tra i criteri di valutazione il bacino di riferimento dell'intervento, prendendo in considerazione il numero dei residenti dell'Ente proponente. Alla luce del dettato letterale del criterio, non è possibile considerare quale bacino di riferimento della popolazione il numero complessivo dei residenti nei diversi comuni collegati dalla strada la cui realizzazione si candida all'Avviso, né quello dei beneficiari “effettivi” finali dell'intervento.